



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



IST. COMPRENSIVO ACQUEDOLCI
Prot. 0007091 del 17/09/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle Famiglie
Al DSGA
Alla RSU
All'Albo
Ad Amministrazione Trasparente
Al Sito web

OGGETTO: Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D.Lgs.165/2001;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

DISPONE

la seguente **Direttiva** sulla vigilanza scolastica e sulle misure organizzative di seguito riportate:

ART. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

ART. 2 - Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio

ART. 3 - Collaboratori scolastici

ART. 4 - Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

ART. 5 - Vigilanza in caso di smistamento alunni tra le classi

ART. 6 - Vigilanza in presenza di "esperti"

ART. 7 - Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

ART. 8 - Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori

ART. 9 - Uscita temporanea degli alunni dalla classe

ART. 10 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



ART. 11 - Vigilanza durante le uscite didattiche/viaggi di istruzione

ART. 12 - Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa

ART. 13 - Entrate posticipate

ART. 14 - Uscite anticipate

ART. 15 - Uso delle attrezzature

ART. 16 - Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni

ART. 17 - Ricevimento genitori e assemblee

ART. 18 - Obblighi su iniziative di formazione ed educazione al rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08.

ART. 19 - Divieto di uso dei cellulari

ART. 20 - Disposizioni finali

ART. 1 - VIGILANZA ED ORARIO DI SERVIZIO

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**"*.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della *"culpa in vigilando"*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

In caso di ritardo o di assenza il docente deve darne preventivamente comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso.

Il docente di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL vigente).

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, **ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

ART. 2 - VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della prima campanella che permette agli alunni di raggiungere le aule. Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli alunni della scuola secondaria di I grado non autorizzati all'uscita autonoma (Legge n. 172/2017) dovranno essere consegnati direttamente al genitore o a un maggiorenne formalmente delegato.

In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente e/o collaboratore avvisa il responsabile di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il docente/collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno e, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori.



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



L'alunno deve arrivare a scuola puntuale, non è permesso arrivare in ritardo se non per giustificati motivi. La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza. L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base delle delibere degli organi collegiali e in relazione al funzionamento previsto per le classi.

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quella ora.

Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.

ART. 3 - COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come *“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”* degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

ART. 4 - VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. **I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente** al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.

Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

Durante il cambio di turno dei docenti **agli studenti non è consentito uscire dalla classe**; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

ART. 5 - VIGILANZA IN CASO DI SMISTAMENTO ALUNNI TRA LE CLASSI

Nel caso in cui si renda indispensabile ripartire gli alunni tra le classi si ricorda che nel caso specifico la vigilanza di tutti gli alunni è affidata al docente di classe che li riceve. È inoltre necessario, che l'insegnante riporti nel registro il nome degli alunni accolti e l'ora di ricevimento.

Si fa presente che la vigilanza deve essere particolarmente elevata in relazione al contesto eccezionale che si è verificato. L'insegnante è tenuto a organizzare gli spazi dell'aula in modo tale che non si verifichino incidenti. Il collaboratore scolastico, su indicazione del responsabile di plesso, provvede alla corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

ART. 6 - VIGILANZA IN PRESENZA DI “ESPERTI”



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



Il docente è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale **responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione** (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Gli **“esperti”** permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti”, l'insegnante **deve restare nella classe** ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori (se autorizzati dalla Dirigenza), ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

ART. 7 - VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione si effettua in classe e dura non più di quindici minuti e sarà effettuata in modo da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello specifico, se è previsto il cambio dell'orario delle lezioni, durante la pausa di ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe.

Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano all'insegnante dell'ora precedente l'intervallo, il quale ha il dovere di restare in aula con gli allievi e vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici. I collaboratori scolastici faranno le fotocopie (solo quelle strettamente necessarie all'attività didattica) solo in momenti non coincidenti con le attività didattiche e mai quando impegnati nella vigilanza durante la ricreazione/intervallo/pausa.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti. Durante gli



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

ART. 8 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA / PALESTRA / LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori o alla palestra, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

ART. 9 - USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità, per un tempo limitato e sempre **uno alla volta**, controllandone il rientro.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, etc...). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse.

Si rammenta, inoltre, che **è fatto divieto** di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

ART. 10 - VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

ART. 11 - VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, almeno un accompagnatore



ISTITUTO COMPRESIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti. In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso. È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

ART. 12 - VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. Ciascun docente, in orario di servizio a seconda del turno disposto, deve accompagnare la propria classe e vigilare affinché, durante il tragitto, gli alunni assumano un comportamento disciplinato.

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono lasciare l'aula tutti insieme, vigilati dal docente in servizio. Per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa prima del docente accompagnatore. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti.

Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi (salvo casi urgenti), prima che il gruppo abbia concluso il servizio mensa e abbia fatto rientro in aula accompagnato dal personale docente. Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo, salvo casi di urgenza, ma sempre vigilati da un collaboratore scolastico.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

ART. 13 - ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre n. 5 ritardi) il docente è tenuto ad informare il Dirigente scolastico.



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 14 - USCITE ANTICIPATE

Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronico l'uscita anticipata. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'uscita anticipata è consentita solo in presenza di un genitore o da un suo delegato maggiorenne, la cui pratica di delega è pervenuta agli uffici di segreteria e protocollata agli atti della Scuola.

I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

ART. 15 - USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. e i vari dispositivi digitali in uso della scuola in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola;
- rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali.



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola.

I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati.

I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico previo appuntamento.

I docenti non possono sostare nei corridoi per parlare con i genitori o altri utenti durante l'orario delle lezioni in quanto questo costituirebbe un disturbo al normale svolgimento dell'attività didattica delle diverse classi.

L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

- l'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.
- in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

ART. 17 - RICEVIMENTO GENITORI E ASSEMBLEE

In occasione di qualsiasi tipologia di riunione è inopportuna la presenza di alunni nei locali scolastici; gli alunni, in queste occasioni, sono, normalmente, incustoditi e, pertanto, possono arrecare danni a se stessi e alla struttura scolastica. Si rammenta che, per motivi di sicurezza, in assenza di specifica autorizzazione, è vietata la sosta degli alunni non accompagnati da persone maggiorenni nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne, al di fuori delle fasce orarie in cui si effettuano le lezioni o le attività connesse.

È altresì vietato l'ingresso di estranei; eventuali visitatori esterni sono invitati a presentarsi al collaboratore scolastico preposto al servizio di accoglienza e formulare ogni eventuale richiesta.

La vigilanza riferita agli spazi esterni all'entrata e all'uscita degli alunni deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

ART. 18 - OBBLIGHI SU INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08.



ISTITUTO COMPRESIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



Si ricorda che ai sensi del **D.Lvo n. 81/2008**, è compito di tutto il personale scolastico partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza; prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.Lvo 81/2008), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Indirizzare l'attenzione degli allievi alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze. Far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento. Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Educare gli allievi al corretto uso di spazi e locali. **Fornire periodicamente informazioni agli alunni** sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Nello specifico **gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali in merito a:**

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta, in tal caso i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc.;
- presenza di porte, finestre, armadi, dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.;
- locali, se presenti, con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc.;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili, nel caso specifico il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici, se presenti, non protetti: cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, ecc., privi di cassette di sicurezza; dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc.; nel caso specifico sarà cura dei docenti della classe inviare tempestiva comunicazione alla segreteria dell'istituzione scolastica che provvederà alla segnalazione all'Ente Proprietario;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

ART. 19 - DIVIETO DI USO DEI CELLULARI

Il personale scolastico è tenuto a garantire il rispetto del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante tutte le attività didattiche e di vigilanza sugli alunni. **I docenti e il personale ATA devono utilizzare i cellulari esclusivamente per motivi strettamente connessi all'attività scolastica** e non per uso personale durante le ore di servizio o durante i turni di sorveglianza.

Gli alunni devono essere vigilati affinché i cellulari siano spenti o posti in modalità aereo e



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



custoditi negli zaini o negli appositi contenitori previsti dall'Istituto. Eventuali infrazioni da parte degli studenti devono essere segnalate al responsabile di plesso o al Dirigente Scolastico e gestite secondo il Regolamento d'Istituto.

Il personale scolastico ha l'obbligo di intervenire immediatamente in caso di violazioni, mantenendo costante attenzione alla vigilanza sugli alunni, assicurando così il corretto svolgimento delle attività didattiche e la sicurezza degli studenti. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce violazione degli obblighi di servizio e può comportare responsabilità disciplinari nei confronti del personale.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

E' vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Si invitano tutti i docenti e il personale ATA a prendere atto e ad attuare quanto disposto nel presente documento.

Le disposizioni contenute nella presente DIRETTIVA si intendono valide per l'intero anno scolastico in corso o fino a diversa comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppa TRIFIRO'

firmato digitalmente